AGGIORNAMENTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE DEL SARS-CoV2NELLE STRUTTURE SOCIO SANITARIE, SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO RIABILITATIVE
AREA METROPOLITANA BOLOGNA – AGGIORNAMENTO 19 settembre 2023

In relazione agli aggiornamenti normativi sulla prevenzione della diffusione di SARS Cov-2, in particolare sulla base della Circolare Ministeriale prot. DPGRE 0051961-31/12/2022 e dell'ultima Circolare Ministeriale prot. DGPRE 0025613-11/08/2023, nella popolazione sono aboliti gli obblighi di isolamento e sorveglianza, in caso di positività al virus, ma, **si rappresenta che nelle persone ricoverate in ospedale e negli ospiti di strutture residenziali per anziani e disabili le misure cautelative seguite finora rimangono attualmente valide.**

Isolamento:

- per i casi positivi che sono sempre stati asintomatici e per coloro che non presentano comunque sintomi da almeno 2 giorni, l'isolamento potrà terminare dopo un minimo di 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, in seguito ad esito negativo di un test diagnostico;
- in caso di positività persistente in assenza di sintomi, si potrà interrompere l'isolamento al termine del 10° giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall'effettuazione del test, in quanto la persona viene considerata non più contagiosa.

Al termine dell'isolamento, resta comunque raccomandato l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al 10° giorno dall'inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici).

Considerata la fragilità degli ospiti/utenti delle strutture s.s. si raccomanda di continuare a mantenere le **strategie preventive** anti SARS-CoV2, con l'individuazione di adeguati spazi separati/percorsi dedicati che permettano di garantire l'isolamento di nuovi casi positivi, con particolare riferimento alle specifiche condizioni strutturali/organizzative e a livelli di copertura vaccinale differenziati.

Contatti stretti: per gli ospiti/utenti che hanno avuto un contatto stretto con un caso positivo (es. compagno di stanza o stesso tavolo a pranzo) nelle 48 ore precedenti l'esordio dei sintomi, ma non in grado di applicare in autonomia il regime dell'autosorveglianza con l'utilizzo della FFP2 nei luoghi comuni, per un periodo di 5gg dall'ultimo contatto a rischio, si dovrà applicare un periodo di osservazione in spazio separato/stanza singola. I contatti stretti dello stesso caso indice possono rimanere nella stessa stanza.

- **L'operatore sanitario** o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVIS-19, **solo se sprovvisto di DPI obbligatorio, con DPI non idonei o nel caso venissero riscontrate gravi criticità nell'utilizzo dei DPI, è considerabile un contatto a rischio, ma è tenuto ugualmente sempre all'autosorveglianza.**
- **L'operatore sanitario nel caso in cui comparissero sintomi suggestivi di infezione Covid-19, dovrà cautelativamente astenersi** dall'assistere ospiti particolarmente fragili o immuno-compromessi, secondo modalità stabilite dalla direzione della struttura.

Screening periodici: In riferimento alla Nota RER PG n. 112764 del 7.2.2023 di aggiornamento delle misure di prevenzione della diffusione del SARS-Cov-2 nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-riabilitative residenziali, lo screening periodico ogni 30 giorni previsto negli operatori sanitari su base volontaria e negli ospiti delle strutture sociosanitarie e socioassistenziali non è da ritenersi più espressione di significatività clinica pertanto **è stata sospesa l'attività di screening periodico per ospiti ed operatori.**

AGGIORNAMENTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE DEL SARS-CoV2NELLE STRUTTURE SOCIO SANITARIE, SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO RIABILITATIVE
AREA METROPOLITANA BOLOGNA – AGGIORNAMENTO 19 settembre 2023

NUOVI INGRESSI E TRASFERIMENTI: in relazione alla Circolare Ministeriale prot. n. 27648 del 8.9.23 DGPRE, si prevede lo **screening universale (test antigenico) per SARS CoV-2 per tutti i nuovi ingressi o trasferimenti da altre strutture residenziali a prescindere dallo stato vaccinale o infezioni pregresse.** In soggetti negativi all'ingresso e che non presentino comparsa di sintomi riconducibili a COVID-19, il test di screening non va ripetuto, salvo valutazioni specifiche svolte dalle direzioni di struttura. Per i nuovi ingressi dal domicilio o da altre strutture: test antigenico certificato entro 48 ore dall'ingresso.

DPI: si ricorda, come ribadisce la Nota AUSL di Bologna n. 66677 del 16.6.23, e la Nota AUSL di Bologna n. 97397 del 12.9.23 (come da Nota RER prot. n. 921745 del 12.9.23 che recepisce la Circolare Ministeriale n. 27648 del 8.9.23), che per tutti gli operatori addetti all'assistenza nelle delle strutture socio sanitarie, socio assistenziali e socio riabilitative, **vige l'obbligo di indossare il DPI (FFP2)**, sia nelle zone di degenza e che nelle zone comuni dove soggiornano gli ospiti residenti. Si allega tabella All. 2 della Nota RER.

L'utilizzo del DPI è previsto anche per personale esterno - quali volontari singoli, appartenenti ad associazioni nelle attività di animazione o altri per attività ricreative all'interno delle stesse strutture.

VISITE PARENTI: in caso di positività isolate o focolaio circoscritto la struttura potrà rimanere aperta ai visitatori degli ospiti non interessati dalle misure di isolamento e dei relativi contatti stretti, per garantire il valore della relazione con il familiare/care giver come in epoca antecedente la pandemia.
L'accesso di un familiare dell'ospite deve essere garantito tutti i giorni della settimana compresi i festivi, per un tempo congruo al bisogno di assistenza, consentendo anche di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente e senza necessità di sottoporre il familiare a "check-in di ingresso". **Le visite dovranno comunque svolgersi nel rispetto delle misure di prevenzione igienico-sanitarie definite dalle ultime indicazioni ministeriali, quali l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2, igiene delle mani, ed evitare situazioni di affollamento.** Si ricorda, infine, che garantire un'adeguata ventilazione degli ambienti chiusi resta una misura fondamentale per ridurre il rischio di trasmissione di SARS-Cov-2 e di altri virus respiratori. **La normativa prevede per il contenimento del contagio al visitatore/accompagnatore con sintomi similinfluenzali di evitare di accedere nelle strutture sopracitate.**

AGGIORNAMENTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE DEL SARS-CoV2NELLE STRUTTURE SOCIO SANITARIE, SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO RIABILITATIVE
AREA METROPOLITANA BOLOGNA – AGGIORNAMENTO 19 settembre 2023

VACCINAZIONI DEGLI OSPITI/UTENTI

Si ricorda la priorità della programmazione tempestiva delle dosi necessarie al completamento del ciclo vaccinale primario e dei booster raccomandati (compreso *second booster*), al fine di mettere in sicurezza anziani e fragili proteggendoli dalla malattia grave e dall'ospedalizzazione. In questi casi il Ministero della Salute raccomanda la somministrazione della dose di richiamo di vaccino a m-RNA nella formulazione bivalente ("quinta dose")

- alle persone dagli 80 anni in su,
- a tutti gli ospiti/utenti delle strutture residenziali per anziani e disabili,
- alle persone dai 60 anni in su con fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti (di cui alla tabella 1).

che hanno già ricevuto una seconda dose di richiamo (quarta dose) con vaccino a m-RNA monovalente, una volta trascorsi almeno 120 giorni dalla stessa o dall'ultima infezione da SARS-CoV-2.

In autunno è prevista la campagna vaccinale anti Sars-Cov-2 con una formulazione vaccinale aggiornata, che prevederà un richiamo annuale in similitudine alla vaccinazione antinfluenzale, con cui potrà essere co-somministrato, come da Circ. Min. Prot. n. 25782 del 14.8.2023 -DGPRE.

Tabella 1. Condizioni di elevata fragilità

Aree di patologia/condizione	Definizione della condizione
Malattie respiratorie	- Fibrosi polmonare idiopatica; - Malattie respiratorie che necessitino di ossigenoterapia.
Malattie cardiocircolatorie	- Scompenso cardiaco in classe avanzata (III – IV NYHA); - Pazienti post-shock cardiogeno.
Malattie neurologiche	- Sclerosi laterale amiotrofica e altre malattie del motoneurone; - Sclerosi multipla; - Distrofia muscolare; - Paralisi cerebrali infantili; - Miastenia gravis; - Patologie neurologiche disimmuni.
Diabete / altre endocrinopatie severe	- Diabete di tipo 1; - Diabete di tipo 2 in terapia con almeno 2 farmaci per il diabeteo con complicanze; - Morbo di Addison; - Panipopituitarismo.
Malattie epatiche	- Cirrosi epatica.
Malattie cerebrovascolari	- Evento ischemico-emorragico cerebrale con compromissionedell'autonomia neurologica e cognitiva; - *Stroke* nel 2020-21; - *Stroke* antecedente al 2020 con ranking ≥ 3.
Emoglobinopatie	- Talassemia major; - Anemia a cellule falciformi; - Altre anemie gravi.
Altro	- Fibrosi cistica; - Sindrome di Down. - Grave obesità (BMI >35)
Disabilità (fisica, sensoriale,intellettiva e psichica)	- Disabili gravi ai sensi della legge 104/1992 art. 3 comma 3

RegioneEmilia-Romagna

Allegato 2

Indicazioni sull'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie

1 - Obbligatoria	2 - Raccomandata	3 - Non applicabile
Per operatori, accompagnatori e utenti all'interno di: • tutti i reparti di degenza delle strutture sanitarie; • tutti gli ambulatori/centri specialistici a cui afferiscono pazienti fragili/immunodepressi (es: pazienti in trattamento chemio/radioterapico, pazienti in trattamento dialitico, etc.); • tutte le sale d'attesa delle strutture sanitarie ospedaliere, le aree di attesa e gli ambulatori del Pronto Soccorso (compreso OBI, ecc.) indipendentemente dalla presenza di sintomatologia respiratoria • tutte le strutture sociosanitarie e socioassistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali, di cui all'art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017. Si precisa che **non sussiste l'obbligo** di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie per: • i bambini di età inferiore ai sei anni; • le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.	Per operatori, accompagnatori e utenti all'interno di: • tutti gli ambulatori dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta a discrezione del medico; • tutti gli ambulatori inseriti all'interno delle strutture sanitarie non ricompresi nella tipologia descritta nel punto 1.	Tutti gli altri spazi delle strutture ospedaliere e delle strutture sanitarie non ricompresi nelle tipologie descritte nelle colonne 1 e 2.

Aggiornamento al 06/09/2023.